

NORMATIVA ESAMI DI STATO ALUNNI DSA

D.P.R. 22 giugno 2009 - nr 122 Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

Art. 10

Valutazione degli alunni con Difficoltà Specifica di Apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

D.M. 12 luglio 2011 – nr 5669 Decreto recante il “Regolamento applicativo” della Legge nr 170/10 sui diritti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Art. 6

Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali

INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998.¹

¹ D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323

“Regolamento applicativo [**] degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” Art.13 (Certificazioni)

1. (*Regolamento*) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

Maturità 2019, l’ordinanza ministeriale

L’O.M. 205 del 2019

L’ordinanza ministeriale, al comma 4 dell’articolo 2, riporta le indicazioni relative agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento: Ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA potranno utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Bisogna inoltre evidenziare che nel diploma non verrà fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

L’articolo 20 del decreto 62 del 2017, inoltre specifica che per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone gli alunni candidati a prova orale sostitutiva della prova scritta.

Anche in questo caso, nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Invece, in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.

In sede di esame di Stato, questi alunni sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui al comma 5.

Per questi candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.

Esame di Stato: indicazione per studenti disabili

L’ordinanza, all’articolo 2, comma 3, illustra le indicazioni principali per quanto riguarda gli studenti con disabilità.

Prima di tutto bisogna ricordare che il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

La commissione, inoltre, potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. Queste **prove di valore equipollente**, determinano il rilascio del

titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Un punto molto importante è quello relativo al fatto che nel diploma finale che verrà consegnato allo studente, non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Invece, per quanto riguarda le studentesse e agli **studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Ulteriori precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio di alunni con disturbi di apprendimento o disabilità, che non prevedono la scelta delle buste, sono contenute nella seguente nota del Ministero.

[Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio – nota MIUR del 6 maggio 2019.](#)

INDICAZIONI GENERALI PER COORDINATORI DI CLASSE E DOCENTI

Tenendo conto della normativa vigente, per organizzare il lavoro di preparazione all'Esame di Stato delle classi con alunni DSA, si raccomanda ai docenti di predisporre quanto segue:

- I Docenti Coordinatori dovranno verificare la presenza della certificazione originale relativa all'alunno, depositata in Segreteria Didattica, attestante la Diagnosi di *“disturbi specifici dell'apprendimento”*
- In relazione alla normativa relativa a *“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di Stato”*, il Consiglio di classe dell'ultimo anno di corso elabora, entro il 15 maggio, per la Commissione d'esame, un apposito *<Documento di presentazione alunni DSA agli Esami di Stato>*, relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso, che sarà allegato (ma non pubblicato sul sito) al Documento del 15 maggio della classe.
Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi (schemi, mappe e/o formulari), le prove simulate effettuate durante l'anno, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i Consigli di classe ritengano significativo e utile ai fini dello svolgimento degli esami. Nel corso della riunione preliminare il sopracitato *<Documento di presentazione alunno>* sarà consegnato alla Commissione d'esame insieme al PDP (quest'ultimo in formato digitale *.pdf) elaborato all'inizio dell'anno scolastico dal Cdc
- I Docenti di alunni con diagnosi di DSA negli esami finali dovranno applicare le stesse metodologie utilizzate durante l'anno *senza comunque somministrare prove differenziate* rispetto alla classe; potranno invece essere adottati tempi aggiuntivi, strumenti informatici e quant'altro serva per favorire il buon esito della prova
- I Docenti dovranno segnalare, per gli alunni DSA, nel Verbale di Scrutinio di ammissione all'Esame di Stato, gli *<strumenti compensativi>* e la necessità di *<prevedere tempi più lunghi>* di quelli ordinari, per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare

riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, utilizzati nelle prove e nelle simulazioni, *“rinviando alla Commissione d'esame la scelta di utilizzare gli strumenti compensativi e la tempistica delle prove come indicato nel PDP”* adottando criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma

- Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un *Tutor* che possa leggere i testi delle prove scritte, ove necessario e solo nel caso durante l'anno sia stata seguita questa procedura
- La Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con DSA, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte; i membri della Commissione hanno la funzione di far rispettare questo dovere

- Al candidato sarà consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici *SOLO* nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche anche nel corso dell'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità delle prove
- Gli eventuali schemi, mappe e/o formulari ammessi, saranno i medesimi utilizzati durante il corso dell'anno; dovranno essere redatti personalmente a mano dall'allievo, condivisi, approvati e controfirmati dal docente di disciplina stesso.
Tali schemi, mappe e/o formulari saranno poi allegati al *Documento di presentazione alunno DSA*
- In casi rari al candidato può essere consentita la dispensa della prova scritta della Lingua Straniera solo nel caso che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - Sia esplicitamente evidenziato nella Diagnosi sanitaria depositata a scuola
 - Sia stata depositata in Segreteria una formale richiesta da parte dei genitori o dallo studente se maggiorenne
 - Vi sia il parere favorevole del Cdc verbalizzato e presente nel PDP
- La valutazione deve essere coerente con gli interventi pedagogici – didattici attuati durante l'anno scolastico, deve consentire all'alunno DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria